

Cristina Danusso

Il V Congresso giuridico e la tutela penale dei poveri (1903)

SOMMARIO: Premessa. - 1. L'Avvocatura dei poveri nella tradizione sabauda e la sua abolizione. - 2. I tre penalisti relatori del Congresso. - 3. L'indigenza, la gratuità del patrocinio e le questioni connesse. - 4. Il segreto istruttorio e la nomina del difensore. - 5. I tentativi di riforma coevi. – Conclusioni.

ABSTRACT: While it was working-out a new code of criminal procedure, it took place the Fifth National Legal Congress in Palermo (1903) and one of the debating points was the legal protection of poor people in criminal trials.

In their lectures, Francesco Carfora, Pasquale Tuozzi e Gaetano Leto highlight mainly two problems that entail negative consequences for the proper justice administration: the free professional performance and the secret judicial inquiry.

About the first problem, Leto claims that the State must be compelled to reward pleaders, but Carfora and Tuozzi, aware of the financial difficulties of the Italian Kingdom, suggest a reorganization of the system by the Bar association.

About the second problem, the three lawyers hope that the legislator reforms the judicial inquiry and allows the pleaders, promptly appointed, to take part in some preliminary investigations.

KEYWORDS: legal aid, poor people, criminal justice

[...] il diritto della difesa dal diritto naturale discende, il quale, essendo proprio di tutti gli uomini, non può in vista di veruna condizione di persone, né di alcuna qualità del delitto venir soppresso, o ristretto.

(G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, I, Malta 1847, cap. V, tit. II, § II, p. 318)

Premessa

La tutela legale delle persone prive di mezzi fu al centro di ampi dibattiti per lunghi decenni fin dal tempo dell'Unificazione italiana, come risulta dal corposo studio recentemente pubblicato da Federico Alessandro Gorìa¹: tra le molteplici occasioni in cui l'argomento fu portato alla ribalta si annovera il V Congresso giuridico-forense tenutosi a Palermo nel 1903, nel quale si pose la questione specificamente sotto il profilo penale, allo scopo di analizzare le criticità e individuare possibili rimedi e soluzioni da suggerire al legislatore mentre era in corso l'elaborazione di un nuovo codice di procedura penale. Le relazioni presentate offrono spunti di interesse per evidenziare alcuni aspetti della realtà sociale e della pratica forense, in un clima in cui si andavano diffondendo e rafforzando le istanze socialiste e, malgrado una persistente generale sordità del ceto borghese, qualche breccia in favore delle classi più bisognose si apriva in quelli che Paolo Grossi ha definito "fermenti solidaristici"².

¹ F.A. Gorìa, *Avvocazia dei poveri, Avvocatura dei poveri, Gratuito patrocinio: la tutela processuale dell'indigente dall'Unità ad oggi*, in "Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti", CXXI (2012), pp. 23-137, cui si rinvia per la bibliografia sull'argomento.

² P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, p. 190.

1. L'Avvocatura dei poveri nella tradizione sabauda e la sua abolizione

All'indomani dell'unificazione, il Regno d'Italia, nell'ambito dei problemi inerenti all'amministrazione della giustizia, si trovò ad affrontare la questione se estendere a tutte le nuove province il sistema di tutela legale dei poveri in vigore nell'ex Regno di Sardegna, organizzando nelle diverse sedi giudiziarie un ufficio pubblico a ciò specificamente deputato, oppure affidare il patrocinio degli indigenti ad avvocati e procuratori che, da liberi professionisti, lo esercitassero gratuitamente come funzione onorifica.

La prima soluzione vantava nello Stato sabauda una tradizione secolare, ma nel resto della penisola trovava scarsa attuazione.

Peraltro, a Roma la difesa dei derelitti era affidata, per la materia criminale, ad un avvocato concistoriale, denominato avvocato dei poveri, e, per la materia civile, a due congregazioni di carattere privato: quella di San Gerolamo della Carità, composta di cardinali, grandi signori, prelati ed avvocati³, e quella di Sant'Ivo, diretta da un alto prelato sotto la protezione di un cardinale⁴; vi era inoltre una prelatura, dotata di una rendita istituita mediante un lascito testamentario, che veniva assegnata dal tribunale della Rota a chi dimostrava di avere determinate capacità: costui doveva incaricarsi della difesa scritta di un certo numero di processi e ogni giorno, a una certa ora, doveva recarsi nell'atrio di San Lorenzo in Lucina per dispensare consigli legali ai poveri.

Nelle diverse province dello Stato pontificio, invece, i diritti degli indigenti erano protetti in maniere varie, senza una disciplina uniforme: nelle località dove non avevano sede i tribunali vescovili, c'era scarso controllo e la funzione sovente era trascurata⁵.

Un avvocato dei poveri era, inoltre, stato istituito nel Ducato di Modena e Reggio con la legge 11 dicembre 1828: la sua azione si limitava alla materia criminale e le disposizioni assai vaghe che la disciplinavano lasciavano molto spazio all'arbitrio, tanto da far affermare al Du Beux che: "une institution aussi respectable devienne, suivant les caprices d'une ombrageuse politique, un moyen d'étouffer la défense de l'accusé, au lieu de la rendre plus entière et plus efficace"⁶.

³ La Confraternita di San Girolamo della Carità era stata istituita da Giulio de' Medici, assunto al pontificato nel 1519 col nome di Clemente VI, e aveva sede nella chiesa di S. Girolamo: A. Segre, *La tutela dei poveri nella storia del diritto italiano*, dissertazione di laurea, Regia Università di Torino, A.A. 1906-1907, Torino 1907, p. 52.

⁴ La Congregazione di S. Ivo ebbe le prime origini nel sec. XIII, ad opera di S. Ivone Britanno di S. Martino (1253-1303), sacerdote laureato in Giurisprudenza, che si dedicò all'educazione e alla difesa dei derelitti e fu canonizzato nel 1347: A. Segre, *La tutela*, cit., p. 51.

⁵ J.-C.-M.-G. DU BEUX, *Études sur l'institution de l'avocat des pauvres*, Paris 1847, pp. 180-187.

⁶ J.-C.-M.-G. DU BEUX, *Études*, cit., p. 178. Istituzioni analoghe, presenti in altre regioni, erano state soppresse: ad esempio, nel Granducato di Toscana, gli avvocati dei poveri addetti alle Rote criminali di Firenze e di Grosseto e stipendiati dallo Stato erano stati soppressi dal *motuproprio* del 2 agosto 1838 (*Relazione della Commissione sul progetto di legge del Ministro di Grazia e Giustizia per l'estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario*, in "Monitoro dei tribunali", V (1864), p. 812). Nel Regno di Napoli, le due cariche di avvocato e di procuratore dei poveri, create nel 1459 presso la Magna Curia Vicaria da Ferdinando d'Aragona, erano state abolite nel periodo della dominazione francese (J.-C.-M.-G. DU BEUX, *Études*, cit., pp. 40-42; V. Niutta, *Del riordinamento del potere giudiziario e della installazione della nuova magistratura nelle provincie napoletane*, discorso pronunciato il 1° maggio 1862 alla pubblica udienza della

La migliore organizzazione pubblica della difesa degli indigenti era, però, quella che si era andata sviluppando sotto i Savoia: le sue origini risalivano al XIV secolo, quando Amedeo VI, detto il Conte verde, aveva creato, il 9 novembre 1379, a Chambéry una magistratura regolarmente stipendiata e deputata allo scopo di assicurare ai poveri una difesa che li affrancasse dalle prepotenze e dalla giurisdizione dei signori territoriali; l'ufficio era stato successivamente confermato da Amedeo VIII (statuti del 1430, del 1434 e del 1477), Carlo III (statuti del 1513) e Emanuele Filiberto (editto 20 marzo 1561)⁸, il quale aveva stabilito che l'avvocato dei poveri entrasse a far parte del Senato⁹; Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, nel periodo in cui era reggente, aveva mantenuto le disposizioni precedenti e aveva ordinato, con l'editto 3 aprile 1680, che un senatore fosse specificamente deputato alla sollecita spedizione delle cause dei poveri; il figlio Vittorio Amedeo II, proseguendo sulla linea della madre, aveva disciplinato la materia nelle Regie Costituzioni del 1723 e del 1729 e altrettanto aveva fatto Carlo Emanuele III nel 1770¹⁰, riproducendo sostanzialmente le norme del suo predecessore: tale disciplina era rimasta in vigore fino al 1859, salvo qualche modifica di scarso rilievo apportata dall'editto 27 settembre 1822¹¹.

Presso tutte le città in cui i Senati avevano sede vi era un Ufficio dei poveri per le cause sia civili che criminali; nelle altre località la tutela legale degli indigenti veniva affidata a professionisti che dovevano incaricarsene gratuitamente.

Peraltro, in virtù del privilegio del foro, i poveri, al pari delle vedove e dei pupilli, avevano facoltà di eleggere come loro tribunale di prima istanza i Senati: in tal caso, erano assistiti dagli avvocati dei poveri e sottoposti al giudizio dei magistrati superiori, salvo che questi rimettessero la causa ai giudici ordinari o la delegassero ai prefetti “quando per ragione di valore, o somma, o per altri riguardi così esiga il bene della giustizia”¹².

Le cause andavano trattate con precedenza sulle altre e sollecitamente, con abbreviazione di termini e restrizione di dilazioni¹³.

In ambito penale, l'avvocato dei poveri difendeva tutti gli imputati di reati di alto criminale dinanzi ai Senati ed esercitava la sorveglianza sulla difesa di tutti gli accusati (anche se questi avevano nominato un proprio patrocinatore), potendo sempre

Corte di Cassazione di Napoli, in “La Legge”, II (1862), p. 538).

⁷ J.-C.-M.-G. Du Beux, *Études*, cit., pp. 120-121: negli statuti del 1477 (l. II, cap. 53) si diceva espressamente che alla copertura della carica si doveva provvedere nominando “virum scientia et bona conscientia pollentem”, il quale doveva prestare solenne giuramento sui Santi Evangelii e nelle mani del cancelliere del Duca.

⁸ E. Caldara - C. Cavagnari, *Avvocatura dei poveri*, in *Digesto Italiano*, IV, 2, Torino 1893-99, p. 713.

⁹ A. Segre, *La tutela*, cit., pp. 74-75.

¹⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino 1770, t. I, l. II, tit. III, cap. XVII e cap. XVIII; t. II, l. IV, tit. XII.

¹¹ J.-C.-M.-G. Du Beux, *Études*, cit., pp. 342-343. Una trattazione notevolmente dettagliata dei provvedimenti dei Savoia relativi alla tutela processuale dei poveri è rinvenibile in Segre, *La tutela*, cit., pp. 70-85.

¹² *Leggi e Costituzioni*, cit., t. I, l. II, tit. III, cap. XIX; C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino 1881, p. 300.

¹³ *Leggi e Costituzioni*, cit., t. I, l. II, tit. III, cap. XVII.

controllarne le modalità di svolgimento e integrarla laddove la ritenesse incompleta o dannosa per il cliente¹⁴.

Vi erano poi alcune città, come Vercelli¹⁵, Novara e Cuneo, che affidavano la difesa dei poveri a propri uffici comunali; ad Alessandria, invece, la funzione era svolta da una fondazione privata nata nel 1670 in virtù di un lascito dell'abate Cesare Firuffini, di antica famiglia patrizia locale. Nel suo testamento del 2 marzo 1669, costui aveva disposto che dopo la sua morte (sopravvenuta l'anno successivo) fosse eretta, a tutela dei poveri, una fondazione sotto il patronato del Collegio dei Giureconsulti; la scelta dell'avvocato e del procuratore spettava al Collegio stesso, che doveva indire un concorso riservato a coloro che rivestivano l'abito talare¹⁶; quest'ultima condizione fu però tolta, dopo la cessione di Alessandria al Piemonte (1706), con le regie patenti 13 settembre 1730, mediante le quali Carlo Emanuele III avocò le nomine al suo governo, previo esame, da parte del Senato¹⁷, dei candidati presentati dal Collegio locale dei Dottori¹⁸.

L'istituzione venne soppressa nel 1802, quando Alessandria fu incorporata alla Francia, ma fu ripristinata nel 1814 da Vittorio Emanuele I, con funzioni modificate o allargate a mano a mano che la giurisdizione al centro della quale era Alessandria subiva cambiamenti. L'ufficio dei poveri assunse sempre più carattere governativo: infatti al titolare fu conferito uno stipendio con le Regie patenti 8 luglio 1814 e 27 settembre 1822¹⁹.

Il riordino dell'organizzazione giudiziaria, attuato da Rattazzi con il decreto 13 novembre 1859 (emanato in regime di pieni poteri), eliminò gli Uffici comunali di Vercelli, Novara e Cuneo, ma mantenne in vita la fondazione di Alessandria; per il resto, fu conservata l'impostazione di fondo della normativa sabauda, che, sia per le cause civili che per quelle penali, si doveva, nelle intenzioni, estendere alle nuove province via via annesse, con la conseguente creazione presso ciascuna Corte d'appello di Uffici di avvocato e di procuratore dei poveri, con sostituti dislocati presso le sedi

¹⁴ *Leggi e Costituzioni*, cit., t. II, l. IV, tit. XII.

¹⁵ Vercelli si contende con Parma e con Cremona il merito di essere stato il primo Comune ad organizzare la difesa dei poveri, delle vedove e degli orfani come servizio pubblico già nella prima metà del secolo XIII: Segre, *La tutela*, cit., pp. 59-61.

¹⁶ Il testatore, oltre a porre un espresso divieto di qualsiasi ingerenza ecclesiastica nella nomina dell'avvocato dei poveri, aveva disposto che il Collegio degli avvocati deliberasse *per actum publicum* se intendeva accettare queste disposizioni obbligandosi a rispettarle nel futuro. Qualora l'autorità ecclesiastica si fosse immischiata nella nomina, o questa fosse fatta in forme diverse da quelle da lui stabilite, l'istituzione a favore dell'Avvocazia si sarebbe dovuta revocare e il godimento dei beni sarebbe spettato all'Ospedale dei mendicanti e all'Orfanotrofio di Santa Marta: A. Segre, *La tutela*, cit., pp. 54-55.

¹⁷ C. Dionisotti, *Storia*, cit., I, pp. 314-317; G. Pittaluga, *L'avvocazia dei poveri in Alessandria. Cenni storici*, Alessandria 1889, pp. 11-12 (Giovanni Pittaluga era il titolare dell'Avvocazia alessandrina nel periodo in cui si svolgeva il V Congresso giuridico: G. Leto, *Dei modi più acconci di provvedere alla difesa dei poveri nel procedimento penale*, in *V Congresso nazionale giuridico-forense – Palermo, 1903*, II, *Relazioni delle Sezioni di diritto penale e di diritto pubblico*, Palermo 1903, p. 71, nt. 2); E. Caldara - C. Cavagnari, *Avvocatura*, cit., p. 714. Per ulteriori indicazioni bibliografiche si veda F.A. Gorla, *Avvocazia*, cit., p. 27 nt. 16.

¹⁸ A. Segre, *La tutela*, cit., pp. 55-56, ove, tra l'altro, le regie patenti vengono datate il 13 novembre anziché il 13 settembre.

¹⁹ Ivi, pp. 56-57.

dei tribunali²⁰. L'attività di tali Uffici continuava, come nel periodo precedente, ad essere integrata da quella dei legali chiamati ad esercitare il gratuito patrocinio: ciò provocava un certo malessere nei professionisti che ritenevano di esserne vittime, non solo per la mancanza di compenso e la disparità di condizione rispetto ai loro colleghi esenti dall'onere (cioè a coloro che esercitavano in luoghi dove erano presenti gli avvocati dei poveri), ma pure per le difficoltà di instaurare rapporti di reciproca fiducia con i clienti, tendenzialmente assai diffidenti nei loro confronti²¹.

Ben presto, comunque, i preoccupanti problemi finanziari, emersi o aggravati dall'unificazione politica, evidenziarono la necessità di ridurre la spesa pubblica, alla quale l'apparato giudiziario contribuiva non poco. Via via si fece strada l'idea di abolire l'Avvocatura dei poveri, che, pur essendo stata economicamente sostenibile entro i confini limitati dello Stato sardo-piemontese, dopo l'estensione alle nuove province era divenuta eccessivamente costosa²².

La soppressione fu decretata dalla cosiddetta legge Cortese del 6 dicembre 1865, che riformava solo marginalmente l'ordinamento giudiziario delineato dal decreto Rattazzi del 13 novembre 1859; nella stessa data veniva emanato il regio decreto n. 2627, mediante il quale la tutela legale dei poveri, sia in sede civile che in sede penale, veniva interamente accollata alla classe degli avvocati e dei procuratori come ufficio onorifico e obbligatorio, sotto l'immediata sorveglianza del Pubblico Ministero²³; si lasciava unicamente sopravvivere, in quanto dotata di autonome risorse, l'antica fondazione di Alessandria²⁴.

Gli avvocati e i procuratori chiamati all'esercizio del gratuito patrocinio dovevano svolgere la loro attività secondo la propria "scienza e coscienza"²⁵ e, essendo

²⁰ L. 13 novembre 1859, art. 177. Sull'ufficio di "pubblica clientela" stabilito nel 1862 presso la Corte d'appello di Milano, si veda il volume *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, Milano 2004, pp. 73-74; sull'appassionato discorso inaugurale pronunciato il 29 luglio da Giovanni Carcano, posto a capo dell'ufficio, e pubblicato il 2 agosto sul "Monitore dei tribunali" si veda Gigliola di Renzo Villata, *Giovanni Carcano (1811-1873) ovvero...una penna al servizio della patria*, in S. Borsacchi - G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna 2011, pp. 211-212. Gli Avvocati dei poveri dovevano "essere scelti tra gli avvocati patrocinanti presso la Corte, i quali contassero almeno 12 anni di servizio, fossero stati membri del Consiglio di disciplina, e godessero di distinta riputazione per dottrina, probità e disinteresse specialmente nel patrocinare le cause dei poveri, ad essi affidate": A. Segre, *La tutela*, cit., p. 100. Per informazioni più dettagliate si rinvia a F.A. Gorla, *Avvocazia*, cit., pp. 28-34.

²¹ Si vedano, ad esempio, L.S., *I patrocini officiosi*, in "Monitore dei tribunali", anno III, 2 agosto 1862, n. 31, pp. 713-716; 9 agosto 1862, n. 32, pp. 745-748; G. Corbolani, *Intorno al patrocinio gratuito dei poveri*, in "Monitore", anno VI, 8 luglio 1865, n. 27, pp. 625-627; sull'argomento anche F.A. Gorla, *Avvocazia* cit., pp. 42-47; C. Danusso, *L'organizzazione giudiziaria e la professione forense in Lombardia all'indomani dell'Unità: problemi e proposte (1860-1862)*, in *Problemi giuridici dell'Unità italiana*, atti del convegno (Como, 31 marzo 2011), Milano 2013, pp. 131-144.

²² Sul dibattito parlamentare svoltosi tra il 1863 e il 1865, si veda Gorla, *Avvocazia*, cit., pp. 47-57.

²³ R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627, *Provvedimenti e discipline pel gratuito patrocinio dei poveri*, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, circolari ed istruzioni emanate dal Regio Governo* (d'ora innanzi *Coll. cel.*), 1865, pp. 78-83.

²⁴ L. 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 280: "Sono conservati con gli attuali assegnamenti, gli uffizi che furono istituiti in origine con private fondazioni per prestare ai poveri la gratuita clientela"; l'Avvocazia dei poveri di Alessandria fu definitivamente soppressa dal D.P.R. 1068 del 20 novembre 1970 (F.A. Gorla, *Avvocazia*, cit., p. 27, nt. 15).

²⁵ R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627 cit., art. 25.

sottoposti alla vigilanza del Pubblico Ministero, erano tenuti a fornire al procuratore generale o al procuratore del Re chiarimenti su tutto ciò che avesse rapporto con l'andamento della causa; i funzionari del Pubblico Ministero, laddove riscontrassero negligenze, potevano provvedere a sostituire i professionisti incaricati o, nei casi più gravi, potevano chiedere al tribunale o alla Corte l'infrazione di pene disciplinari²⁶. In realtà, però, questo potere di sorveglianza era poi vanificato dall'inerzia dei Consigli di disciplina e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori²⁷.

Ancora nel corso dell'Ottocento la regolamentazione del 1865 subì lievi modifiche da parte della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D, approvata dalla Camera nonostante le critiche da più parti sollevate²⁸. Si trattava di ritocchi alla normativa precedente relativi ai requisiti e alla procedura di ammissione al beneficio, nonché alle spese²⁹.

2. I tre penalisti relatori del Congresso

Se la tutela dei poveri in ambito civile era considerata un dovere da non trascurare (quanto meno in via teorica) per consentire di far valere i propri diritti a chi era privo di mezzi, tanto più importante appariva la difesa degli imputati indigenti in ambito penale, che, oltre a rispondere alla necessità di garantire l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, appariva essenziale per la salvaguardia della libertà individuale: si trattava di dare attuazione a diritti fondamentali, sanciti solennemente, anche se in modo generico e sbrigativo, dallo Statuto albertino³⁰.

Le difficoltà però sorgevano quando si passava dalla teoria alla pratica e si discuteva dei modi in cui la questione andava affrontata. Infatti, l'abolizione dell'Avvocatura dei poveri (rimpianta da molti per lunghi decenni) e la soluzione imposta dalla legge Cortese avevano condotto a risultati tutt'altro che soddisfacenti, sia dal punto di vista del ceto forense che da quello degli indigenti. Di conseguenza, le discussioni sullo spinoso argomento e le richieste di riforma rimanevano vive e riaffioravano periodicamente: più spesso ci si concentrava su problematiche civilistiche, tra le quali si deplorava soprattutto il malfunzionamento dei meccanismi deputati a certificare lo stato di povertà, l'alto numero di abbandoni delle cause, la lentezza dei processi (molto maggiore rispetto a quelli in cui i poveri non erano coinvolti), la scarsa vigilanza del Pubblico Ministero e la mancanza di interventi disciplinari³¹. Ma anche nel penale non mancavano le lagnanze e i motivi di

²⁶ Ivi, art. 23.

²⁷ Giuseppe Azzolini, nella sua relazione alla Commissione per la statistica giudiziaria, spiegava: “[...] i rappresentanti del Pubblico Ministero ci hanno dichiarato di avere del tutto abbandonati i *mezzi morali e disciplinari*, che la legge ad essi concedeva, perché non trovarono assistenza nei Consigli di disciplina e nei Consigli dell'Ordine [...]”: G. Azzolini, *Sul gratuito patrocinio nelle cause civili durante il quadriennio 1897-1900. Relazione presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile*, Roma 1903, p. 145.

²⁸ *Le leggi sul patrocinio gratuito illustrate colle discussioni parlamentari e colla giurisprudenza*, Milano 1889, pp. 7-52.

²⁹ Ivi, pp. 91-96; F.A. Goria, *Avvocazia*, cit., pp. 69-72.

³⁰ Art. 24: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge”; art. 26: “La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive”.

³¹ C. Sandrelli, *Sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili durante l'anno 1896. Se sia*

malcontento³²: nel V Congresso nazionale giuridico-forense (Palermo, 20-28 aprile 1903), una sessione fu dedicata alla tematica: “Dei modi più acconci di provvedere alla difesa dei poveri nel procedimento penale”. La scelta non era casuale, vista la sua stretta attinenza alla riforma del codice di rito, a quel tempo in via di rielaborazione.

Furono invitati ad esporre le proprie opinioni e a suggerire riforme e correzioni del sistema esistente tre illustri esponenti del ceto forense, cioè della categoria più direttamente interessata al problema: l'avvocato napoletano Francesco Carfora e due professori allora docenti di Diritto e Procedura Penale all'Università di Palermo, Pasquale Tuozzi e Gaetano Leto, i quali agli impegni accademici univano l'esercizio della professione. L'intervento del Tuozzi, in particolare, era patrocinato dall'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova, di cui il professore era socio corrispondente³³.

Tutti e tre i penalisti avevano già affrontato più o meno ampiamente nei loro scritti il tema, sempre complesso, della difesa penale: il Leto nel 1898 aveva pubblicato un volume dal titolo *La difesa del reo secondo i principii e le disposizioni legislative: studi di procedura penale*; il Carfora nel 1893 aveva dato alle stampe una monografia intitolata *La pubblicità istruttoria in rapporto alla scienza, alle legislazioni ed alla pratica* e nell'agosto del 1901 aveva ultimato la voce ‘Interrogatorio’ per il *Digesto Italiano*; infine, il Tuozzi nel novembre del 1900 non aveva mancato di toccare l'argomento nelle *Osservazioni e proposte per un nuovo codice di procedura penale* presentate alla Facoltà giuridica di Padova e ripubblicate l'anno seguente sul periodico “La Cassazione unica”.

Negli atti del convegno palermitano il contributo del Carfora si presenta come un corposo saggio, arricchito da profili storici e comparatistici, di dimensioni ben più ampie di quelle di una semplice relazione orale, mentre gli altri due, più sintetici, sono focalizzati solo sulle problematiche del sistema in vigore e sulle proposte di riforma.

Le questioni cui veniva dato maggiore risalto atenevano sia agli aspetti economici che a quelli tecnico-giuridici, relativi ai meccanismi di funzionamento del patrocinio gratuito e all'esplicazione dell'attività difensiva; sotto entrambi i profili, la trattazione non si limita ad esaminare la posizione e il trattamento degli imputati indigenti e/o di coloro che, essendo privi di mezzi, si costituivano parte civile, ma, com'è ovvio, si estende ad analizzare l'attività dei legali chiamati alla difesa d'ufficio.

opportuno che la difesa dei poveri venga affidata agli uffici del P.M.. Relazioni presentate alla Commissione per la statistica giudiziaria, sessione dicembre 1897, Roma 1898, pp. 52-55; G. Azzolini, *Sul gratuito patrocinio*, cit., pp. 142-151.

³² Un contributo al dibattito dottrinale fu dato, ad esempio, da giuristi come Francesco Carrara, Luigi Lucchini e Giovanni Siotto Pintor, le cui opinioni sono illustrate da F.A. Gorla, *Avvocazia* cit., pp. 62-68.

³³ P. Tuozzi, *La difesa dei poveri*, in “Atti e Memorie dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova”, XIX (1902-1903), p. 273, nt. 1. Sulla figura del Tuozzi, si veda V. Tolasi, *Tuozzi, Pasquale* in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1985-1986, dove, tuttavia, non si accenna al suo insegnamento all'Università di Palermo, che risulta dal volume degli atti del convegno: *V Congresso giuridico-forense (Palermo, 1903)*, II, *Relazioni delle Sezioni Diritto penale e Diritto pubblico*, Palermo 1903, p. 6.

3. L'indigenza, la gratuità del patrocinio e le questioni connesse

Per garantire un'adeguata difesa agli imputati privi di mezzi, oltre ad agevolare la dimostrazione dello stato di indigenza, irta di difficoltà soprattutto per chi era rinchiuso in carcere, occorre affrontare il problema della gratuità della prestazione professionale, che costringeva procuratori e avvocati ad abbandonare o, quanto meno, a trascurare cause più importanti e redditizie.

Tale problema era esistito solo in parte nel periodo immediatamente successivo all'Unificazione, poiché una certa mole del carico complessivo di lavoro era svolta dagli uffici dell'Avvocatura dei poveri, cioè da funzionari regolarmente stipendiati dallo Stato; tuttavia, anche allora non erano mancate le lamentele di chi era obbligato alla difesa gratuita in tutte le città prive di tali uffici, cioè quelle che non erano sede di Corte d'appello (e talvolta anche dove la Corte aveva sede, se l'Avvocatura era eccessivamente oberata).

Abolita l'istituzione statale, il ceto forense generalmente mal sopportava di dover sostenere l'onere per intero e, malgrado che l'art. 24 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627 vietasse di ricusare l'incarico "senza grave e giustificato motivo"³⁴, molti professionisti, soprattutto i più anziani e i più affermati, trovavano il modo di sottrarsi all'obbligo, con la conseguenza di farlo ricadere sui pochi colleghi disponibili o su giovani inesperti.

Si eludeva così la regola stabilita dal capoverso dell'art. 632 c.p.p., che prescriveva un avvicendamento dei difensori "per turno di ruolo, quando le circostanze non esigano altrimenti": tale regola era stata posta dal legislatore allo scopo di ripartire equamente l'onere della difesa ufficiosa, ma dallo stesso tenore letterale dell'articolo si desumeva che essa non fosse tassativa e che, come aveva precisato la Cassazione romana nel 1878, "[...] quando l'indole, la qualità, l'importanza della causa, od altre ragioni lo richiedano, non è impedito all'ufficio discrezionale del presidente di destinare un avvocato che egli creda meglio adatto, quantunque non fosse di turno"³⁵.

In pratica, quindi, accadeva che il ruolo non era quasi mai formato e, anche qualora fosse formato, non veniva osservato³⁶, ma non tutti se ne lamentavano. Coloro che erano favorevoli ad un ordinato avvicendamento³⁷ deploravano che l'onere finisse per

³⁴ Un accenno ai motivi ammissibili per l'esonero dalla difesa d'ufficio è reperibile in F. Saluto, *Commenti al codice di procedura penale*, VI, Torino 1884, n. 2173, pp. 363-364: l'impossibilità di svolgere diverse difese in tribunali differenti nel medesimo giorno; il vincolo di parentela o di amicizia con la parte civile o la parte querelante; una malattia.

³⁵ Cass. Roma, 18 novembre 1878, Gismondi, in "Annali della Giurisprudenza italiana", XIII (1879), pt. I, sez. II, 155.

³⁶ F. Carfora, *Dei modi più acconci di provvedere alla difesa dei poveri nel procedimento penale*, in *V Congresso nazionale giuridico-forense - Palermo, 1903*, vol. II, *Relazioni delle Sezioni di diritto penale e di diritto pubblico*, Palermo 1903, p. 33. Il Lucchini definiva il turno di ruolo un sistema "barbaramente inteso ed espresso", che "l'esperienza dimostrò derisorio e assolutamente inadatto a soddisfare questa elementarissima esigenza del processo penale": L. Lucchini, *Elementi di procedura penale*, III ed., Firenze 1905, p. 227.

³⁷ Per l'ambito penale, si veda ad esempio S. Campani, *La difesa penale in Italia. Studi teorici e pratici*, I, Bologna 1879, pp. 397-426, secondo cui quasi mai "i più provetti ed abili difensori" erano chiamati a svolgere il gratuito patrocinio, cosicché l'onere finiva per gravare sempre sulle stesse persone. Per l'ambito civile, si veda F. Luzzatto, *L'Avvocatura dei poveri*, in "La scienza del diritto privato", anno II, fasc. III, marzo 1894, p. 160.

ricadere troppo spesso sulle stesse persone o, come sottolineava il Carfora, sui giovani “più destri nel farsi innanzi presso i magistrati”, che non sempre erano i più meritevoli e idonei a sostenere le ragioni dei poveri³⁸; altri, invece, si dimostravano inclini a lasciare al giudice piena libertà nella scelta del difensore più adatto a ciascun imputato, evitando di imbrigliare il suo apprezzamento discrezionale con “pastoie di ordine e di turno”: in questo senso si dichiarava decisamente il Leto³⁹.

In ogni caso, la gratuità della prestazione trascinava inevitabilmente con sé una nutrita serie di conseguenze negative anche in termini di lungaggini e trascuratezze. Se pure il codice di rito attribuiva ai magistrati, dinanzi ai quali si celebrava la causa, un potere disciplinare sui difensori negligenti, prevedendo delle sanzioni (che consistevano dapprima in un’ammonizione e, in caso di recidiva, nella sospensione dall’esercizio delle funzioni per un tempo non minore di quindici giorni e non maggiore di tre mesi⁴⁰), tuttavia i giudici, consapevoli delle carenze e dei malfunzionamenti del sistema, e dei conseguenti disagi provocati agli avvocati (privi di qualsiasi gratificazione e sovente, come si dirà, nominati all’ultimo momento utile), evitavano di applicarle. Analoga indulgenza mostravano i Consigli dell’Ordine e di disciplina degli avvocati e dei procuratori, ai quali la legge 8 giugno 1874 sull’esercizio delle professioni forensi attribuiva il potere di infliggere pene pecuniarie ai legali che rifiutassero senza giusto motivo di assumere la difesa loro richiesta dal Presidente del collegio giudicante o dal pretore; anche in questo caso, però, spettava poi all’autorità giudiziaria applicare la pena⁴¹.

Invero, l’atteggiamento tollerante verso le condotte deontologicamente riprovevoli dei patrocinatori poteva essere giustificato dalla difficoltà di definire con certezza le ipotesi che il legislatore aveva espresso in modo generico: quali erano i motivi legittimi e plausibili che potevano giustificare il rifiuto di assumere la difesa? Qual era l’effettiva portata del concetto di difesa trascurata? E di quello della mancanza di rispetto alla dignità dei giudici? Quali comportamenti andavano considerati in altro modo “riprensibili” nell’esercizio del patrocinio?⁴²

La risposta a tali interrogativi era lasciata alla discrezionalità dei giudici, che probabilmente, prima di giungere a drastici provvedimenti punitivi, preferivano utilizzare tutti i mezzi che il codice di rito metteva loro a disposizione; del resto, i criteri orientativi che si potevano trarre dai precedenti giurisprudenziali erano scarsi e spesso laconici e vaghi⁴³.

Favorevole ad un inasprimento delle sanzioni, ritenute troppo blande, si dichiarava il Tuozzi, che intravedeva anche la possibilità di elevare a reati veri e propri i comportamenti più gravi: la qual cosa doveva però, a suo avviso, ineludibilmente

³⁸ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 33.

³⁹ G. Leto, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 78-79; si veda pure A. Lion, *Difesa in Digesto Italiano*, IX, 2, Torino 1898-1901, p. 329.

⁴⁰ Artt. 635-637 c.p.p..

⁴¹ L. 8 giugno 1874, artt. 14, 47 e 56: la pena pecuniaria per giudizi davanti alle Corti o ai tribunali, variava da un minimo di £. 50 ad un massimo di £. 500, mentre quella per i giudizi dinanzi ai pretori variava da un minimo di £. 5 ad un massimo di £. 50; sul punto, P. Tuozzi, *La difesa dei poveri*, cit., p. 272; F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 46.

⁴² Artt. 633 e 635 c.p.p.

⁴³ A. Lion, *Difesa*, cit., pp. 347-350.

presupporre una precisazione degli obblighi imposti ai difensori, in modo da mettere i magistrati in grado di “colpire efficacemente le negligenze, gli abbandoni ingiustificati, la manifesta noncuranza”⁴⁴. Nelle parole del professore campano sembra doversi cogliere qualcosa di più dell’esigenza di tutelare i poveri: erano in gioco ben altri interessi, di importanza tutt’altro che trascurabile, come il buon andamento della giustizia e la dignità della professione forense; interessi che potevano essere assai meglio tutelati da una maggiore chiarezza delle regole da rispettare.

Ma, prima ancora di ritoccare la disciplina degli obblighi e delle sanzioni, si doveva trovare il modo di rendere il patrocinio ufficioso più attraente: sulla remunerazione da parte dello Stato insisteva il Leto, citando l’esempio dell’Impero germanico, del Canton Ticino e dell’Ungheria, dove il Tesoro pubblico non si sottraeva all’onere⁴⁵; tutt’al più si doveva prevedere un diritto di rivalsa dello Stato sul condannato, ove costui fosse divenuto solvente, o sui parenti gravati verso di lui dall’obbligo degli alimenti. Ciò non implicava che la funzione difensiva dovesse essere esercitata da dipendenti di istituzioni pubbliche simili all’abolita Avvocatura dei poveri, né tanto meno da giudici o da membri del Pubblico Ministero, come da varie parti si proponeva: per essere veramente libera, secondo il docente siciliano, essa doveva essere attribuita a professionisti svincolati da legami col potere pubblico⁴⁶.

Sulle caratteristiche di libertà e indipendenza necessarie alla funzione difensiva anche Carfora⁴⁷ e Tuozzi⁴⁸ non affacciavano alcun dubbio: di conseguenza, nessuno dei tre relatori accoglieva l’idea, a suo tempo prospettata da Francesco Carrara, di istituire un “tribunato della difesa”⁴⁹, cioè una magistratura permanente “destinata a

⁴⁴ P. Tuozzi, *Dei modi più acconci di provvedere alla difesa dei poveri nel procedimento penale*, in *V Congresso nazionale giuridico-forense – Palermo 1903*, vol. II, *Relazioni delle Sezioni di diritto penale e di diritto pubblico*, Palermo 1903, p. 58.

⁴⁵ Il riferimento era all’ordinamento processuale dell’impero germanico del 1° febbraio 1871, integrato sotto questo profilo dalla *Gebühren Ordnung*, a quello del Canton Ticino del 3 maggio 1895 e a quello ungherese del 4 dicembre 1896: Leto, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 77-78, ove, peraltro, non è citata la legislazione austriaca del 23 maggio 1873, che invece è menzionata dal Carfora, nella sua breve panoramica di diritto comparato, come la più aperta (F. Carfora, *Dei modi più acconci* cit., pp. 22-23).

⁴⁶ G. Leto, *Dei modi più acconci* cit., pp. 68-76.

⁴⁷ F. Carfora, *Dei modi più acconci* cit., pp. 38-40.

⁴⁸ Il concetto sarà espresso più compiutamente dal Tuozzi nelle pp. 275-277 della memoria intitolata *La difesa dei poveri* [*Supra*, nt. 33], nell’ambito delle osservazioni critiche mosse al progetto di legge Gallini.

⁴⁹ L’idea era stata prospettata dal professore lucchese sin dal 1859, ma aveva suscitato perplessità tra i suoi stessi allievi: il Lucchini, in particolare, si era dichiarato contrario alla soluzione indicata dal Maestro, ritenendo che essa avrebbe minato la piena indipendenza della difesa dall’apparato giudiziario e dal governo, e aveva avanzato l’idea di far dipendere simili magistrature dai Comuni o direttamente dall’elezione popolare: L. Lucchini, *Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale*, Venezia 1873, pp. 204-205; probabilmente sulla base delle osservazioni del Lucchini, lo stesso Carrara aveva poi modificato in parte la sua proposta, auspicando la costituzione di una magistratura eletta a vita dai rappresentanti del popolo e stipendiata dal Comune, e quindi veramente indipendente dal potere esecutivo, anche perché “inabile ad ogni decorazione e ad ogni promozione ad impieghi governativi” (F. Carrara, *Opuscoli*, II ed., IV, Prato 1881, pp. 191-192). Sull’argomento, C. Storti Storchi, *Difensori e diritto di difesa nel processo penale italiano nel primo decennio dell’unificazione legislativa*, in L. Mayali, A. Padoa Schioppa und D. Simon (curr.), *Officium advocati*, Frankfurt am Main 2000, pp. 338-339; M.N. Miletta, *Il velo squarciato. Riforme dell’instruction nella Terza Repubblica e riflessi nell’Italia liberale*, in M.N. Miletta (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento* (Atti del convegno –

guarentire la libertà civile dei cittadini dai primi momenti nei quali sorge contro di loro il pericolo di un processo criminale”; una magistratura deputata a controbilanciare nella fase istruttoria l’azione del Pubblico Ministero, in modo da stabilire una forma di equilibrio tra due figure pubbliche, entrambe dotate di adeguati e contrapposti poteri: l’una incaricata dell’accusa e della persecuzione dei delinquenti e l’altra addetta alla protezione dell’innocenza e alla vigilanza sulla procedura (“A quello esercitare l’azione pubblica, provocare gli arresti, e le procedure a carico dell’accusato. A questo provocare le scarcerazioni, e le verificazioni a discarico”)⁵⁰.

Una soluzione di questo tipo non forniva, ad avviso dei relatori, sufficienti garanzie di indipendenza e, nel contempo, comportava lo stesso problema della soppressa Avvocatura dei poveri, implicando un aggravio dell’Erario per la retribuzione di un cospicuo numero di nuovi funzionari pubblici⁵¹.

Dato, dunque, per scontato che il patrocinio degli indigenti andava affidato a liberi professionisti, sia Carfora che Tuozi trovavano logico e opportuno che l’organizzazione di tutto il sistema fosse affidata agli Ordini degli avvocati e dei procuratori, chiamati a salvaguardare, oltre all’interesse del singolo imputato, valori fondamentali posti alla base del vivere civile, quali la retta amministrazione della giustizia e la fiducia in essa da parte dell’opinione pubblica, nonché la buona reputazione del ceto forense.

Nell’ambito delle associazioni di categoria si auspicava, dunque, la costituzione di Collegi per la difesa gratuita, che il Tuozi pensava modellati sullo schema dell’Avvocatura erariale, strutturati con precise regole accompagnate da specifiche sanzioni disciplinari⁵². Posto che i vantaggi economici sarebbero stati scarsi o nulli, tali Collegi dovevano essere composti da individui che dagli incarichi di difesa potevano trarre altri tipi di beneficio: l’attenzione andava quindi rivolta ai giovani da poco entrati a far parte del mondo forense, ai quali si offriva l’occasione di fare esperienza, mettendo in pratica le competenze acquisite e dimostrando le proprie capacità.

Il Carfora, che, invocando alti ideali, non mancava di esaltare l’effetto nobilitante di una difesa elargita gratuitamente agli indigenti a fronte di una disonorevole richiesta di remunerazione⁵³, pensava a Collegi di difesa presieduti dai presidenti dei Consigli dell’Ordine (o da consiglieri da essi delegati) e composti da avvocati e procuratori eletti a maggioranza dall’intero ceto forense tra gli iscritti all’albo da non più di due anni. La durata in carica, a suo avviso, non doveva oltrepassare il biennio, essendo esclusa la rieleggibilità.

La selezione per merito fra le giovani leve e il controllo esercitato dal presidente potevano garantire la qualità delle difese e il buon andamento della giustizia, ma, a maggior tutela degli indigenti, l’avvocato partenopeo suggeriva pure la costante

Foggia, 5-6 maggio 2006), pp. 375-377, ove si accenna anche alle opinioni di Filippo Manduca e di Ernesto Salusti.

⁵⁰ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, V ed., II, Lucca 1877, sez. III, cap. IX, § 867, pp. 408-412.

⁵¹ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 38-40.

⁵² P. Tuozi, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 57-58.

⁵³ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 43.

presenza di uno dei componenti il Collegio nella sede degli Ordini professionali, in modo da assicurare il servizio in qualsiasi momento⁵⁴.

Anche per il Tuozi l'acquisizione di utili esperienze doveva essere un efficace stimolo per giovani volenterosi adeguatamente selezionati, ma ad essa egli consigliava di aggiungere ulteriori incentivi, quali, ad esempio, la prospettazione di agevolazioni nella nomina a vice-pretori e conciliatori, di sconti sui tempi per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e di facilitazioni per l'accesso alla carriera giudiziaria⁵⁵.

Con riguardo all'aspetto economico, anche escludendo l'intervento diretto dello Stato, non appariva impossibile il reperimento di qualche modesta risorsa per remunerare, sia pure blandamente, il lavoro prestato: il Carfora ipotizzava un fondo del Collegio in cui confluissero gli onorari versati da persone abbienti che avessero usufruito della difesa d'ufficio⁵⁶, mentre il Tuozi pensava ad una pubblica cassa in cui si raccogliessero diritti e compensi (multe, ammende e tasse) dovuti dai condannati o dalle parti civili soccombenti⁵⁷.

Quanto più valide motivazioni si potevano offrire ai patrocinanti, tanto più si poteva sperare in un miglioramento dell'efficienza delle difese, conseguibile, comunque, anche in forza di un generale snellimento della procedura e dell'introduzione di un divieto di quello che il Tuozi definiva "abuso dimensionale". Per impedire ai soggetti facoltosi implicati in cause di indigenti di provocare eccessive lungaggini grazie all'intervento di numerosi legali, di solito scelti tra i più abili e affermati, il penalista campano proponeva di obbligare ciascun imputato ad avere un unico difensore oppure di imporre ai difensori dello stesso soggetto di costituirsi in collegio, consentendo ad uno soltanto il diritto di parola⁵⁸.

Un'ulteriore causa di pregiudizio degli indigenti riguardava i ricorsi in Cassazione dei condannati a pene non molto gravi, che, per le persone prive di mezzi, erano le più frequenti: costoro, infatti, a differenza dei condannati a pene criminali⁵⁹, erano tenuti a depositare, contestualmente al ricorso, una certa somma a titolo di multa, salvo che presentassero una chiara certificazione non di semplice povertà, ma di una condizione assolutamente miserabile⁶⁰: tale era infatti il criterio accolto dalla Suprema Corte per

⁵⁴ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 49-50.

⁵⁵ Il Carrara invece riteneva che la promessa di benefici, sconti o facilitazioni avrebbe finito per compromettere l'indipendenza della difesa, perché avrebbe spinto i giovani ambiziosi a dipendere "dalle buone grazie [...] di coloro coi quali dovrebbero mantenere la situazione di un sindacato e di una opposizione permanente" (F. Carrara, *Programma*, cit., sez. III, cap. IX, § 867, p. 411).

⁵⁶ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 51.

⁵⁷ P. Tuozi, *Dei modi più acconci*, cit., p. 58.

⁵⁸ Ivi, p. 59.

⁵⁹ Erano considerate pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la reclusione e la detenzione per più di cinque anni (G. Saragat, *La commedia della giustizia nell'ora presente. Ricchi e poveri*, Torino 1898, p. 95).

⁶⁰ Art. 656 c.p.p.: "Ad eccezione del pubblico ministero, chiunque abbia domandato la cassazione è tenuto, a pena di decadenza, di depositare a titolo di multa una somma di lire centocinquanta, se la sentenza di cui si chiede la cassazione fu pronunciata da una corte, di lire settantacinque se fu pronunciata da un tribunale, e rispettivamente delle metà di queste somme se la sentenza fu pronunciata in contumacia. Trattandosi di sentenza di un pretore, il deposito per la multa sarà della metà della somma come sopra determinata riguardo alle sentenze dei tribunali. [...] Sono dispensati dalla multa i condannati a pene criminali [...] Nondimeno saranno dispensati dal deposito della multa

prendere in considerazione la domanda, che altrimenti veniva rigettata⁶¹. L'auspicio era che la Cassazione adottasse un atteggiamento più indulgente e facesse riferimento al criterio prescritto dall'art. 10 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, intendendo, anche per l'esenzione dal deposito a titolo di multa, la povertà non come nullatenenza, ma come "uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite"⁶².

4. Il segreto istruttorio e la nomina del difensore

Accanto al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza e di una migliore organizzazione del servizio, l'occasione del convegno palermitano apparve ai tre relatori particolarmente propizia per portare alla ribalta uno dei temi più spinosi e discussi dell'epoca, che, come Marco Nicola Miletto non ha mancato di sottolineare, toccava "il cuore della classica dialettica liberale tra garanzie e repressione"⁶³: la segretezza della fase istruttorio, mutuata dalla procedura napoleonica. Essa, com'è noto, comprimava pesantemente le possibilità di difesa nel momento cruciale dell'interrogatorio dell'imputato e della raccolta delle prove, i cui esiti gravavano poi in modo rilevante sul dibattimento, malgrado che quest'ultimo fosse basato sui principi di pubblicità, oralità e contraddittorio.

Le ripercussioni erano particolarmente deleterie per gli indigenti, ancor meno tutelati degli abbienti sia per le carenze della disciplina legislativa che per le trascuratezze della prassi forense.

L'intervento del difensore era consentito solo per la richiesta di libertà provvisoria, in caso di carcerazione preventiva⁶⁴, quando una simile richiesta fosse ammissibile per la condizione dell'imputato o la natura del reato, oppure per presentare opposizione alle ordinanze che la negavano⁶⁵; era inoltre consentito per la preparazione o anche soltanto la sottoscrizione di memorie difensive contro l'istanza del giudice istruttore alla Camera di consiglio di emettere un nuovo mandato di cattura⁶⁶.

Inutile sottolineare che queste pur blande aperture non potevano in alcun modo giovare agli indigenti, i quali, a differenza degli abbienti, non erano materialmente in grado di procurarsi un difensore, sia per ovvi motivi economici, ma sia anche, qualora

coloro i quali uniranno alla domanda di cassazione [...] i documenti comprovanti la loro indigenza nella forma prescritta dai regolamenti".

⁶¹ Si veda Cass. Torino, 30 marzo 1881, Panizzi, in "Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza" diretta da L. Lucchini (d'ora innanzi "Rivista penale"), XIV (1881), pp. 85-86, ove si operava una chiara distinzione fra "povertà relativa", desumibile dai certificati dell'agente delle tasse e del sindaco, idonea ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627, art. 10 e l. 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2), e "povertà assoluta, ad escludere la quale è sufficiente la condizione di possidente risultante dagli atti giudiziali". Sulle difficoltà che gli imputati in concreto dovevano affrontare, si veda G. Saragat, *La commedia della giustizia*, cit., pp. 73-75 e 94-101.

⁶² Il medesimo criterio era già stato adottato dal R.D. 1° giugno 1862, art. 6 (*Coll. cel.*, cit., 1862, p. 1797); P. Tuozzi, *Dei modi più acconci*, cit., p. 60.

⁶³ M.N. Miletto, *Il velo squarciato*, cit., p. 362.

⁶⁴ Sul problema della carcerazione preventiva nell'Italia liberale, si veda L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano 1990.

⁶⁵ S. Campani, *La difesa penale*, cit., I, p. 133.

⁶⁶ Ivi, pp. 118-119.

fossero tratti in arresto, per la difficoltà di contattare, direttamente o attraverso i propri familiari, qualche esponente del ceto legale.

Contro la segretezza dell'istruttoria non poche voci si erano levate nella seconda metà dell'Ottocento: alle richieste più drastiche, ispirate ai modelli accusatori angloamericani, di consentire all'imputato assistito dal difensore una piena partecipazione a tutti gli atti istruttori, si affiancavano posizioni più caute, implicanti riforme parziali⁶⁷. Il dibattito si alimentava anche con analisi comparatistiche, stimulate dalla crescente attenzione rivolta ai modelli mitteleuropei, quali il Regolamento austriaco del 1873 e quello germanico del 1877⁶⁸, ed ai segnali di inversione di tendenza rispetto all'impostazione napoleonica che andavano manifestandosi Oltralpe a partire dal 1870; segnali che si accentuarono con l'avvio di progetti di riforma sfociati poi nella *loi Constans* dell'8 dicembre 1897, emanata quasi senza discussione a seguito della vicenda dell'*affaire Dreyfus*⁶⁹. Tale legge riscosse inizialmente in Italia il favore delle opposte correnti penalistiche, favore che tuttavia si attenuò quando da una disamina più attenta emersero anche elementi di critica⁷⁰.

Al convegno siciliano, i tre penalisti ribadivano anzitutto che il diritto di difesa, definito dal Carfora naturale, sacro e inviolabile, e pertanto anche irrinunciabile⁷¹, doveva essere indiscutibilmente tutelato per tutti nell'interesse non solo dei singoli imputati, ma pure in quello dello Stato e della società di punire i veri colpevoli e assolvere gli innocenti per reintegrare e salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza generale⁷².

Data l'impostazione inquisitoria e segreta dell'istruttoria, tale tutela era affidata dal codice di rito al giudice incaricato delle indagini, che doveva sia invitare espressamente l'inquisito a dichiarare se e quali elementi avesse a suo favore, sia "ricercare le prove tanto a carico che a discarico"⁷³. In linea teorica, dunque, gli imputati, poveri o ricchi che fossero, si trovavano nella stessa condizione, tenuto conto che le spese spettanti agli indigenti venivano anticipate dall'Erario⁷⁴. In pratica, però, non esistendo alcuna sanzione specifica per l'inosservanza degli obblighi imposti al giudice, tutto era lasciato alla discrezionalità di quest'ultimo e alle sue valutazioni sull'utilità e la pertinenza delle

⁶⁷ L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini*, cit., pp. 58-60; C. Storti Storchi, *Difensori e diritto di difesa*, cit., pp. 331-339; M.N. Miletta, *Il velo squarciato*, cit., pp. 377-385.

⁶⁸ C. Storti Storchi, *Difensori e diritto di difesa*, cit., p. 322 e nt. 24; M.N. Miletta, *Il velo squarciato*, cit., pp. 381-383.

⁶⁹ M.N. Miletta, *Il velo squarciato*, cit., pp. 385-397.

⁷⁰ Ivi, pp. 404-411.

⁷¹ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 8.

⁷² *Ibid.*; P. Tuozzi, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 56-57; G. Leto, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 67-68.

⁷³ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 27-28. La natura difensiva dell'interrogatorio, basata, in particolare, sugli artt. 160, 161, 233 cpv., si trova sottolineata anche in G. Borsani - L. Casorati, *Codice di procedura penale italiano commentato* [...], Milano 1876, l. I, vol. II, capo VI, sez. I, § 757, *Variazioni storiche dell'interrogatorio*, pp. 423-425 (con riferimento agli artt. 233 e 236); F. Benevolo, *Dei limiti legali della prova nei giudizi penali secondo la dottrina e la giurisprudenza*, in "Rivista penale", XVIII (1883), pp. 210-211; Id., *Il decreto del 9 ottobre 1789 dell'Assemblea Nazionale francese e le moderne legislazioni di procedura penale*, in "Rivista penale", XXIII (1886), p. 538. Sul punto, M.N. Miletta, *Il velo squarciato*, cit., pp. 373-374 e 381.

⁷⁴ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 28.

deposizioni testimoniali richieste dall'imputato: talvolta, i testi a discarico venivano sentiti soltanto grazie alla "lealtà" del pubblico ministero, che ne faceva richiesta⁷⁵.

In ogni caso, già all'inizio del procedimento si creava una discriminazione tra facoltosi e indigenti: infatti, essendo precluso l'accesso dei difensori agli atti istruttori, ai poveri non veniva tempestivamente nominato un difensore d'ufficio, mentre le persone dotate di mezzi erano comunque in grado di procurarsi sin da subito un avvocato, il quale, anche non assumendo carattere ufficiale ed essendo "costretto a brancolare nelle tenebre più fitte"⁷⁶, poteva quanto meno inoltrare istanze nell'interesse delle parti facendole ratificare da queste ultime: secondo la testimonianza del Carfora, una simile consuetudine era ormai pienamente consolidata⁷⁷. Inoltre, a detta del Tuozi, se l'avvocato era particolarmente abile, riusciva pure ad accedere agli atti istruttori e a predisporre allegazioni idonee a far prosciogliere il proprio cliente dalla Sezione d'accusa⁷⁸.

Agli indigenti, invece, il difensore veniva normalmente assegnato nell'imminenza dell'apertura del dibattimento⁷⁹, cioè nell'ultimo momento utile, visto che nella fase orale, per i delitti (ma non per le contravvenzioni⁸⁰), era prescritto l'obbligo della difesa tecnica a pena di nullità⁸¹: il giudice, poi, molto spesso non se ne occupava personalmente, ma lasciava che il compito fosse svolto da cancellieri, vice-cancellieri o addirittura uscieri. Costoro, data l'urgenza di provvedere e la scarsa o nulla disponibilità dei professionisti già affermati, si rivolgevano a qualche novizio privo di esperienza, che non aveva nemmeno il tempo di prendere visione degli atti per studiarli e preparare la difesa.

Le testimonianze in proposito non mancano: tra esse vale la pena di ricordare quella dell'avvocato Giovanni Saragat (padre di Giuseppe, poi divenuto il quinto Presidente della Repubblica Italiana) contenuta nel volumetto, dedicato a suo figlio, in cui viene illustrata con toni di amara ironia la condizione dei poveri in giudizio. Secondo il giurista sardo, alla nomina del difensore dell'indigente provvedeva il più delle volte "un vice-cancelliere qualunque" che non aveva conoscenza alcuna della causa e dell'importanza di essa e che convocava di norma uno sconosciuto "giovinottino alle prime armi", chiamato a "fare un po' di pratica *in corpore vili*": se poi il "giovinottino" non si presentava all'udienza, sorgeva la necessità di reperire con urgenza un altro difensore e un usciere veniva "sguinzagliato" nei corridoi del palazzo

⁷⁵ "Sono infiniti poi gli esempi, in cui il giudice istruttore, nulla curando, a dispetto della legge, le richieste dell'imputato, rinvia gli atti al P.M. per la requisitoria in merito, senza brigarsi di sentire i testimoni indicati, e spesso si deve alla lealtà del rappresentante la pubblica accusa se i testimoni a discarico sono sentiti sopra sua richiesta, come testè è occorso a noi stessi": F. Carfora, *La pubblicità istruttoria in rapporto alla scienza, alle legislazioni ed alla pratica*, Napoli 1893, p. 151, nt. 9.

⁷⁶ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 30.

⁷⁷ Ivi, p. 30.

⁷⁸ P. Tuozi, *La difesa dei poveri*, cit., p. 273.

⁷⁹ F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002, p. 184.

⁸⁰ Nelle cause per contravvenzioni con pena non superiore nel massimo ai cinque giorni di limitazione della libertà e alle lire 150 di pena pecuniaria, non era necessaria, per regola generale, l'assistenza di un difensore, ma il presidente del Tribunale in grado di appello poteva assegnare un difensore di ufficio all'imputato, se le condizioni di quest'ultimo o la natura della causa lo esigevano (art. 274 c.p.p. 1865).

⁸¹ Art. 275 c.p.p..

“alla caccia di un avvocato officioso, come se una difesa fosse un servizio da barbiere da prestarsi lì per lì”⁸², con conseguenze disastrose per l’assistito, secondo quanto si evince anche da una colorita quanto drammatica descrizione del Carfora:

“[...] non di rado occorre assistere allo spettacolo di un collegio giudiziario sedente in attesa di un difensore, che venga ad assistere un imputato, che ne è sprovvisto, mentre gli uscieri vanno in giro per le sale e pei corridoi del palazzo di giustizia, cercando invano un avvocato, che voglia prestarsi al preteso ufficio.

E quando finalmente si arriva a trovare un disgraziato, che non abbia in pronto un motivo presentabile di esenzione, questi si presenta di mala voglia in udienza, e, ignaro del processo scritto, appena edotto in maniera sommaria dei termini della imputazione da una relazione insufficiente, piuttosto che domandare un rinvio, che gli cagionerebbe altri fastidii, assiste automaticamente al dibattimento, lasciando che la istruzione orale della causa vada per la sua china, e, quando deve prender la parola in difesa del suo cliente d’ufficio, con la coscienza di non poter far nulla di efficace per lui, si limita a rimettersi alla giustizia del magistrato, quando forse il processo avrebbe offerto elementi positivi di discolta in diritto ed in fatto, né è compito della difesa il rimettersi alla giustizia, alla quale è implicito che, in conclusione, ogni cittadino si rimette con coscienza fiduciosa, ma di illuminare questa giustizia, senza di che l’opera del difensore non avrebbe ragione di essere, e le disposizioni di legge, che richiedono a pena di nullità la sua assistenza, non sarebbero che una irrisione destinata a mistificare il pubblico, non ad assicurarlo della retta ed equanime amministrazione della giustizia”⁸³.

Nelle parole del Carfora si avverte non solo la preoccupazione di difendere adeguatamente i poveri, ma altresì l’esigenza di tutelare anche dinanzi all’opinione pubblica la reputazione della professione forense, frustrata dall’impossibilità di esplicitare il ruolo che la legge stessa le attribuiva per la corretta attuazione della giustizia. A tal fine appariva essenziale imporre la nomina del difensore in tempo utile a consentirgli di adempiere con coscienza “al proprio ministero”⁸⁴, fornendogli le informazioni necessarie sulle prove raccolte a carico e mettendolo in grado di contrapporre, a sua volta, deduzioni e prove.

Non si pretendevano cambiamenti rivoluzionari, ma solo “una ragionevole limitazione del segreto istruttorio”, in modo da conciliare “gli interessi particolari delle parti cogli interessi generali della giustizia”⁸⁵, cioè in modo da non ostacolare la scoperta della verità, ma, nel contempo, fornire all’imputato tutte le garanzie predisposte dalla legge. In proposito, il Carfora aveva già espresso le sue opinioni in modo dettagliato dieci anni prima, escludendo del tutto la pubblicità dell’istruttoria nei confronti dei terzi, in quanto pericolosa per la sicurezza sociale, ma auspicando, per l’imputato, la facoltà di intervenire con un proprio difensore (anche nominato d’ufficio) in tutti gli atti volti alla constatazione di prove dedotte dai fatti. Viceversa, per le prove testimoniali, riteneva più opportuno che fossero escuse dal giudice in assenza sia dell’imputato che del pubblico ministero, i quali, con la loro presenza, potevano compromettere il sereno andamento delle deposizioni; entrambi, tuttavia, dovevano immediatamente essere messi in grado di conoscere le dichiarazioni rese, in

⁸² G. Saragat, *La commedia*, cit., pp. 71-78.

⁸³ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 45.

⁸⁴ P. Tuozzi, *Dei modi più acconci*, cit., p. 59.

⁸⁵ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 47.

modo da poter predisporre i mezzi per controbattere o chiedere chiarimenti. A livello informativo, dunque, l'avvocato partenopeo sottolineava l'importanza di porre il pubblico ministero e l'imputato in condizioni di parità⁸⁶.

Quanto poi al problema della tempestività della nomina del difensore, tutti e tre i relatori concordavano sul fatto che, con riguardo al dibattimento, in cui l'assistenza legale era obbligatoria, occorreva, contestualmente all'atto di citazione in giudizio, invitare l'imputato a scegliersi un legale o a chiederne uno d'ufficio dimostrando la propria indigenza; con riguardo all'istruttoria, invece, il momento opportuno per un simile invito era quello dell'interrogatorio da parte del presidente⁸⁷, ma il Carfora puntualizzava che, a suo parere, l'assistenza legale in quella fase doveva rimanere puramente facoltativa⁸⁸; il Tuozi, dal canto suo, raccomandava che agli imputati in stato di libertà si imponesse, sempre con l'atto di citazione, l'obbligo di dichiarare l'eventuale mancanza di un proprio difensore, in modo da provocare la nomina di un patrocinatore d'ufficio almeno cinque giorni prima della trattazione della causa⁸⁹.

Pieno accordo vi era poi sull'estensione di tutte le garanzie auspicate anche agli indigenti che si costituivano parte civile; in particolare, il Tuozi deplorava come "perniciosa" la prassi di rinviarli dal giudizio penale a quello civile per la liquidazione dei danni, obbligandoli a chiedere nuovamente il gratuito patrocinio e prolungando la loro "via crucis"⁹⁰.

Lo stesso Tuozi invocava un intervento legislativo a favore di due categorie di persone che, a causa della loro povertà, potevano trovarsi, rispetto ad altri individui, in uno stato di soggezione tale da impedire un'adeguata tutela dei propri diritti e della propria dignità: i minorenni poveri oltraggiati nell'onore e gli operai offesi dai datori di lavoro.

Con riguardo ai primi, si condannava senza mezzi termini un uso fortemente riprovevole: il mercimonio di remissioni di querele; se non era possibile una sua piena eliminazione, quanto meno si chiedeva che si potesse dar corso alla remissione solo in seguito ad un parere favorevole del Pubblico Ministero.

Quanto agli operai, che verosimilmente rischiavano il licenziamento se sporgevano querela o si costituivano parte civile nei confronti dei loro datori di lavoro, il professore campano suggeriva di imitare una legge portoghese del 1889 sui probiviri industriali, secondo la quale il licenziamento dell'operaio che chiamasse in giudizio il padrone era possibile solo tre mesi dopo, per giusti motivi e in forza di una sentenza resa da un magistrato⁹¹.

⁸⁶ F. Carfora, *La pubblicità istruttoria*, cit., pp. 196-198.

⁸⁷ G. Leto, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 79-80; F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 48-49; P. Tuozi, *Dei modi più acconci*, cit., 58-59.

⁸⁸ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 48.

⁸⁹ P. Tuozi, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 58-59.

⁹⁰ Ivi, p. 63.

⁹¹ Ivi, pp. 63-64.

5. I tentativi di riforma coevi

Nell'imminenza della pubblicazione degli atti del convegno, il Tuozzi, grazie alla cortesia dell'onorevole Carlo Gallini, prese visione del disegno di legge che quest'ultimo stava per presentare in Parlamento: non avendo ormai più la possibilità di dedicargli un dettagliato commento, si limitò ad un breve accenno e a riportare il testo in una nota conclusiva della sua relazione.

Il progetto - preso in considerazione dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 1903 - prevedeva l'istituzione, in ogni tribunale e in ogni Corte d'appello del Regno, di un Ufficio dell'Avvocatura per l'assistenza e la difesa dei poveri, composto da funzionari del Pubblico Ministero da considerare "in missione", i quali, mantenendo il proprio grado e stipendio, avrebbero, in aggiunta, goduto "degli onorari ripetibili contro i soccombenti e contro i clienti vittoriosi"⁹².

Una simile proposta era assolutamente inaccettabile secondo il professore campano, come egli stesso ebbe l'occasione di spiegare in una memoria pubblicata nello stesso 1903 sulla rivista dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova: l'idea di una contrapposizione tra due membri della stessa istituzione, uno in veste di accusatore e l'altro in veste di difensore dell'imputato, era, a suo avviso, assurda, tanto più che l'*addestramento* all'accusa mal si conciliava con l'esercizio della funzione di difesa. L'eventuale mancanza di dissenso tra i due poteva generare un'assenza di dibattito dal quale far "sprigionare la luce della verità", verità che, peraltro, poteva essere offuscata anche nell'ipotesi opposta di contrasto per motivi personali o di ufficio.

Inoltre, il progetto era lacunoso e insufficiente a disciplinare la materia: si limitava, infatti, all'ambito penale, trascurando quello civile, e non regolamentava adeguatamente il modo di ottenere e di usufruire del gratuito patrocinio, come pure la scelta e gli obblighi del difensore officioso⁹³.

Parimenti da scartare, secondo l'insigne penalista, era l'idea, accennata nel disegno di legge per la riorganizzazione dell'apparato giudiziario presentato da Zanardelli e Cocco-Ortu⁹⁴, di investire della difesa degli indigenti i magistrati⁹⁵: ne scaturiva una

⁹² Progetto Gallini, artt. 1-2, in P. Tuozzi, *Dei modi più acconci*, cit., pp. 64-65. Sul progetto Gallini e sulle critiche da esso suscitate, v. F.A. Gorla, *Avvocazia*, cit., pp. 86-89; un cenno anche in F. Tacchi, *Gli avvocati*, cit., p. 185.

⁹³ P. Tuozzi, *La difesa dei poveri*, cit., p. 275.

⁹⁴ Su questo progetto, presentato alla Camera il 12 febbraio 1903 dal Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli e dal Guardasigilli Francesco Cocco-Ortu di concerto col ministro del Tesoro Di Broglio, v. C. Danusso, *L'opinione pubblica e il giudice unico di prima istanza: il dibattito sul progetto Zanardelli di riordinamento della magistratura (1903)*, in F. Colao, L. Lacchè e C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 195-226. Il testo del progetto, oltre che in *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI, seconda sessione, documenti*, doc. n. 294, è riportato in nota in *Discorso del deputato Luigi Lucchini, pronunciato alla Camera nella tornata del 3 marzo 1903*, in "Rivista penale", LVII (1903), pp. 480-486: in tale discorso, il Lucchini si dichiarava favorevole al ripristino delle figura dell'avvocato dei poveri (pp. 504-505), ma, per la sua estraneità alla magistratura, disapprovava la norma del progetto che inseriva tale figura nella Commissione deputata a vagliare capacità, operosità e condotta degli aggiunti giudiziari e a dichiararne la promovibilità (pp. 495-496 in relazione all'art. 28 del progetto).

⁹⁵ L'art. 26 del progetto recitava: "Una legge speciale provvede alla istituzione di uffici per la difesa

deleteria confusione tra difensori, accusatori e giudici, quindi una confusione ancora maggiore di quella prospettata dal progetto Gallini.

Era evidente che si cercavano delle soluzioni di compromesso, implicanti un maggiore impegno da parte dello Stato e uno sgravio per il ceto legale, sul presupposto che l'affidamento dell'assistenza dei poveri a pubblici funzionari già stipendiati avrebbe eluso il problema della mancanza di retribuzione: come osservava il Tuozi, però, ciò comportava la necessità di incrementare il personale esistente, con un conseguente insostenibile sovraccarico finanziario sul poco florido bilancio del Regno.

Ma, al di là dell'aspetto "venale" della questione, le ipotesi formulate lasciavano intravedere il rischio di un'invasione da parte dello Stato nella sfera riservata alla libera professione. Era pur vero che la difesa dei poveri si risolveva di solito in un onere privo di compenso, ma essa doveva essere sostenuta dal ceto legale: l'argomento, pienamente condiviso e a più riprese ribadito anche dagli altri due penalisti, era qui riaffermato dal professore campano⁹⁶. Nessuno dei tre era disposto a transigere sul fatto che l'attività difensiva fosse un'arte non praticabile da chi non l'aveva coltivata e affinata con l'esperienza, meno che mai da chi era abituato a svolgere la funzione accusatoria o giudicante.

Conclusioni

Pur non potendosi in questa sede analizzare tutti i dettagli delle questioni attinenti alla tutela processuale dei poveri, si è avuto modo di osservare come i nodi principali portati al centro del dibattito, di non agevole soluzione, coinvolgessero molteplici aspetti, dall'economico al tecnico-giuridico.

Senza dubbio la mancanza di retribuzione della prestazione professionale costituiva un problema di difficile soluzione: secondo alcuni, lo Stato non poteva esimersi dall'offrire il proprio apporto, non solo anticipando determinate spese, come già la legge gli imponeva, ma altresì impiegando propri funzionari, tratti dal personale giudiziario (giudici o rappresentanti del pubblico ministero) oppure ricompensando le prestazioni di avvocati e procuratori, come auspicava il Leto. Altri, invece, prendendo atto dell'impossibilità di ottenere una maggiore partecipazione dello Stato, si sforzavano di suggerire una riorganizzazione del sistema ad opera degli Ordini professionali.

In questa seconda direzione si muovevano, come si è visto, il Carfora e il Tuozi, i quali, però, dovevano anzitutto fornire ai propri colleghi delle valide motivazioni, tali da giustificare una prestazione priva di compenso. Sul piano teorico e ideale, il Tuozi faceva leva principalmente sull'esigenza di attuare la proclamata eguaglianza di tutti, abbienti e indigenti, di fronte alla legge, mentre il Carfora poneva in risalto l'inviolabilità del diritto di difesa, definito "naturale" e "sacro", e, nel suo discorso, non scevro da toni paternalistici, esaltava il valore della gratificazione morale derivante da un'attività svolta "per un altissimo ideale di beneficenza sociale"⁹⁷.

delle persone ammesse al gratuito patrocinio. Anche presso i detti uffici può farsi il tirocinio per le funzioni giudiziarie" (L. Lucchini, *Discorso*, cit., p. 483). V. in proposito F.A. Gorla, *Avvocazia*, cit., pp. 88-90.

⁹⁶ P. Tuozi, *La difesa*, cit., pp. 276-277.

⁹⁷ F. Carfora, *Dei modi più acconci*, cit., p. 43.

L'obiettivo da perseguire era la corretta amministrazione della giustizia, nell'ambito della quale il ceto legale - sottolineando che l'arte della difesa non poteva essere improvvisata da chi, abituato a svolgere funzioni diverse, come l'accusa o il giudizio, non ne aveva coltivato l'esercizio - voleva giocare un ruolo non di secondo piano.

Pertanto, si auspicava che la gestione del gratuito patrocinio, al pari degli altri aspetti della professione legale, fosse curata con grande impegno, non solo per garantire i singoli imputati, ma pure per cooperare al buon andamento dei processi e per non offrire il destro a critiche da parte dell'opinione pubblica, che ormai rappresentava un fattore da non trascurare.

Posto che gli avvocati affermati si sottraevano facilmente all'obbligo della difesa degli indigenti, non restava che rivolgersi ai giovani, ma occorreva regolamentare adeguatamente le modalità di selezione dei più capaci, incentivandoli con la prospettiva non tanto di ricavare un guadagno, quanto di accumulare utili esperienze e di ottenere altri vantaggi, come agevolazioni nella nomina a vice-pretori e conciliatori, sconti sui tempi per l'iscrizione all'albo degli avvocati e facilitazioni per l'accesso alla carriera giudiziaria.

Per altro verso, l'argomento trattato forniva un'ottima occasione per riflettere e avanzare proposte sul dibattuto problema della segretezza dell'istruttoria, retaggio della procedura napoleonica, che nei confronti degli indigenti (più ancora che nei confronti degli abbienti) poteva incidere in modo determinante sulle già scarse possibilità di difesa e, in ogni caso, per gli avvocati rappresentava un notevole ostacolo all'esplicazione della propria attività, con conseguente compromissione delle garanzie offerte dal dibattimento.

Le opinioni espresse sul punto dai relatori del convegno palermitano non appaiono attestare su posizioni radicali, essendo basate sulla convinzione che eccessive aperture alla difesa e alla pubblicità potevano intralciare o fuorviare le indagini del giudice volte alla "scoperta della verità", vero scopo del processo penale.

Tuttavia, in quanto esponenti del ceto forense, i tre giuristi non potevano rinunciare, per la salvaguardia della dignità della professione e del suo esercizio, a rivendicare un proprio ruolo nella prima fase del procedimento, anche per riequilibrare i rapporti con il pubblico ministero, che godeva di una condizione di netto vantaggio: a tal fine si invocava da parte del legislatore una "ragionevole limitazione" del segreto istruttorio che, senza togliere al giudice le funzioni direttive, ne circoscrivesse in qualche misura la discrezionalità mediante la presenza di un difensore nominato tempestivamente e ammesso ad intervenire quanto meno ad alcuni atti.